

Tributi (in generale) - in genere - Società – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 2869 del 07/02/2013

Sede dell'amministrazione ai sensi dell'art. 73 (già 87) T.U.I.R. - Assimilazione alla sede effettiva di matrice civilistica - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 87, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (secondo la numerazione vigente "ratione temporis", corrispondente all'odierno art. 73, comma terzo, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), per il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno sede legale o dell'amministrazione ad oggetto principale nel territorio dello Stato, la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 2869 del 07/02/2013